

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'ACCERTAMENTO, NONCHE' ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA

TITOLO I

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

(Rateizzazione debiti tributari)

Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione

<p>1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 è soppresso.</p>	<p>Dilazione pagamenti in caso di decadenza dalla rateazione</p> <p>Oggi, in caso di decadenza dalla rateazione concessa per il pagamento di somme dovute a seguito di comunicazione d'irregolarità, il debito residuo non può formare oggetto di ulteriore forma di rateazione.</p> <p>Per effetto della proposta soppressione, il contribuente, quando decadde dalla predetta rateazione, potrebbe comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica, prevista dall'art. 19 del DPR 602/1973.</p>
--	--

Debito tributario - Rateazione flessibile

<p>1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1-bis è soppresso l'ultimo periodo;</p> <p>b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: "1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3 del presente articolo. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione".</p> <p>c) al comma 3, le parole da: "della" a "successivamente," sono soppresse e dopo le parole "due rate" è aggiunta la seguente "consecutive".</p> <p>2. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	<p>Debito tributario Rateazione flessibile</p> <p>Si interviene sull'istituto della rateazione per momentanea difficoltà economica (art. 19 del DPR 602/1973) proponendo:</p> <p>a) la possibilità di piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga, per peggioramento della situazione di temporanea difficoltà economica, di una rateazione già concessa);</p> <p>b) di escludere la decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opererebbe solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;</p> <p>c) ferme le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, non se possono iscrivere di ulteriori.</p> <p>Sopravvivono i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima della novella legislativa.</p> <p>Da una dilazione a rata costante si può passare ad una a rata crescente, in caso di peggioramento della condizione economica del debitore</p>
---	---

Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.

<p>1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - al comma 1, dopo la lettera g), è inserita la lettera seguente: "g-bis) ai fini della presente disposizione costituiscono violazioni gravi definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili".</p>	<p>Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.</p> <p>Oggi, il contribuente ammesso ad una</p>
--	---

<p>Sono fatti salvi i comportamenti già adottati dagli Uffici in coerenza con la previsione contenuta alla precedente lettera g-bis).</p>	<p>rateizzazione del suo debito tributario viene dalla legge considerato un inadempiente e pertanto escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.</p> <p>Si intende porre rimedio a questa situazione, giacchè in sostanza il contribuente è in realtà adempiente (ancorchè a rate).</p> <p>Gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente. Non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.</p>
---	---

Art. 2

(Comunicazioni e adempimenti formali)

Adempimenti formali - Remissione in bonis

<p>1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:</p> <p>a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;</p> <p>b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;</p> <p>c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.</p> <p>2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:</p> <p>a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;</p> <p>b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;</p> <p>c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.</p> <p>3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "2-bis. In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del comma 2 se il cessionario è lo stesso soggetto consolidante. In tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita".</p>	<p>Adempimenti formali Remissione in bonis</p> <p>Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali ovvero fruire di particolari benefici tributari su presentazione di apposita comunicazione oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (es., tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali; disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo).</p> <p>Con la novella proposta si intende evitare che l'inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.</p> <p>Al contribuente verrebbe consentita la presentazione della comunicazione ovvero l'assolvimento del particolare adempimento previsto in ritardo (comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell'inizio dell'accertamento).</p> <p>Il contribuente dovrebbe però una sanzione (ex art. 11, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 471/1997) nella misura minima (258,00 euro).</p> <p>In sostanza, si salvaguarda il contribuente in buona fede e si sanano quei soli comportamenti che non pregiudicano l'interesse erariale né l'attività di accertamento.</p> <p>Con il co. 2 si salverebbero le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'IRPEF, nonché le tardive integrazioni documentali (ferma ovviamente la verifica degli ulteriori presupposti per partecipare al riparto).</p> <p>Quanto al co. 3.</p> <p>Oggi l'art 43-ter del DPR n. 602/1973 prevede che la cessione delle eccedenze IRES nell'ambito dei gruppi societari sono efficaci nei confronti del Fisco a condizione che la società cedente indichi in dichiarazione gli estremi dei cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.</p> <p>Con la novella si intende evitare che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato – compilata dalla società consolidante – dei dati riferibili ai predetti cessionari determini l'inefficacia della cessione nei riguardi del Fisco.</p> <p>La sanzione prevista è però dovuta nella misura massima stabilita.</p>
--	---

Comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento

1. All'articolo 1, lettera c), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, le parole "entro il giorno 16 del	Comunicazione dei dati relativi alle
--	--------------------------------------

<p>“mese successivo” sono sostituite dalle seguenti “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”.</p>	<p>dichiarazioni d’intento</p> <p>La legge n. 311/2004 ha introdotto, per i destinatari di dichiarazioni d’intento (cedente/fornitore), l’obbligo di trasmettere telematicamente al Fisco la comunicazione relativa alle dichiarazioni di intento ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà di cui all’art. 8,co. 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972 (esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell’IVA).</p> <p>Con la proposta si prevede l’obbligo della trasmissione delle comunicazioni non più entro il 16 del mese successivo alla loro ricezione, bensì entro il termine della prima liquidazione IVA nella quale sono ricomprese le forniture effettuate, in conseguenza delle dichiarazioni d’intento, in sospensione d’imposta.</p>
---	--

Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria – revoca della liquidazione

<p>1.All’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole “la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione” sono così sostituite “la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile,”</p> <p>2. Dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis. “In caso di revoca dello stato di liquidazione ai sensi dell’art. 2487 ter del codice civile, intervenuta nel medesimo periodo di imposta, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di messa in liquidazione. La revoca dello stato di liquidazione intervenuta oltre il periodo di imposta in corso alla data indicata al comma 1, non produce effetti sulle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 3.”</p>	<p>Dichiarazione nei casi di liquidazione societaria -revoca della liquidazione</p> <p>Si vuole allineare la disciplina fiscale a quella civilistica in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali.</p> <p>Comma 1: con la proposta modifica si intendono far decorrere termini di presentazione della dichiarazione, relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società, decorrono dalla data delle iscrizioni (necessarie proceduralmente per la liquidazione societaria) previsti dagli artt. 2484 e 2485 c.c..</p> <p>Comma 2: quanto agli effetti fiscali della revoca della liquidazione (ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.), si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando la revoca interviene nello stesso periodo di imposta non vi è obbligo per la società di presentare la dichiarazione relativa al periodo antecedente la liquidazione (infatti, la messa in liquidazione della società non produce effetti, né con riferimento alle imposte dovute né con riguardo agli obblighi dichiarativi); - quando la revoca interviene in un periodo successivo a quello in corso alla data di messa in liquidazione della società – nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla medesima efficacia ex tunc – questa non produce effetti sul dichiarato e versato a titolo provvisorio, che pertanto si cristallizza in via definitiva.
--	---

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi

<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole “di importo non inferiore a euro tremila” sono soppresse e dopo le parole: “operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.” sono aggiunte le seguenti: “L’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la</p>	<p>Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi</p> <p>Oggi, vige l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000</p>
--	--

<p>comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.”.</p>	<p>euro.</p> <p>Per semplificare, si propone che dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori comunichino l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore.</p> <p>Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.</p>
---	---

Eliminazione dell'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria

<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nell'articolo 58, quarto comma, le parole “In tutti gli” sono sostituite da “Negli” e dopo le parole “con la precisazione dell'indirizzo” sono aggiunte le seguenti “solo ove espressamente richiesto”;</p> <p>b) nell'articolo 60, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso.</p>	<p>Eliminazione dell'obbligo di chiedere l'indicazione del domicilio fiscale negli atti presentati all'Amministrazione finanziaria</p> <p>Il quarto comma dell'articolo 58 del DPR 600/1973, prevede l'obbligo di indicare in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari, il comune di domicilio fiscale, con la precisazione dell'indirizzo.</p> <p>Nella maggior parte dei casi le informazioni sul domicilio fiscale sono già disponibili nell'Anagrafe Tributaria.</p> <p>Si propone perciò di semplificare gli adempimenti dei cittadini, limitando l'obbligo dichiarativo ai soli casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti.</p>
---	--

Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia

<p>1. “All'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, dopo le parole “prestazioni di servizi” inserire le parole “di importo superiore a euro 500 (1.000 ?)”.”</p>	<p>Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia</p> <p>Per le imprese che devono osservare la disciplina <i>black list</i>, si propone che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, sia limitato ai soli casi di operazioni di importo superiore a euro 500.</p>
--	--

Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei

<p>1. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli:</p> <p>a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286;</p> <p>b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 mc; esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti; esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 m.c. di cui all'articolo 25 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del Capo II° del D.M. 17 maggio 1995, n. 322;</p> <p>d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dell'art. 22 del D.M. 27 marzo 2001, n. 153;</p>	<p>Scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei</p> <p>Si concede agli operatori di diversi settori la facoltà di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilità.</p> <p>Gli operatori di cui al co. 1,lett. a) già provvedono alla trasmissione telematica dei dati. Si estende perciò la facoltà di cui già godono anche ad operatori che,</p>
---	--

<p>e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del D.M. 9 luglio 1996, n. 524.</p> <p>2. Con provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:</p> <p>a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli operatori di cui al comma 1, lett. da b) ad e);</p> <p>b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi telematicamente;</p> <p>c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 1.</p>	<p>pur non soggetti all'obbligo di trasmissione telematica delle contabilità, decidano di uniformarsi alle procedure previste dalla telematizzazione delle accise.</p> <p>Ne derivano i seguenti vantaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riduzione degli oneri amministrativi a carico degli operatori e risparmio di risorse per l'Agenzia ; - miglioramento della qualità dei dati derivante dai controlli formali e di coerenza effettuati per via telematica; - miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della tempestività dei controlli; - incentivazione all'innovazione aziendale a tutto beneficio di una complessiva riduzione del digital divide.
---	--

Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale

<p>1. All'articolo 35, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“3 bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assoluta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).”.</p> <p>2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.”.</p>	<p>Semplificazioni nel sistema di accertamento e contabilizzazione della birra negli stabilimenti di tipo artigianale</p> <p>Si propone di introdurre semplificazioni nel settore birraio artigianale (fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri), prevedendo che l'accertamento del prodotto venga effettuato dal depositario sulla base della quantità inviata al confezionamento, eliminando l'installazione di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.</p> <p>Inoltre si propone una diversa condizione di immissione in consumo che consentirà l'eliminazione dell'onere del magazzino fiscale. Viene comunque prevista la facoltà di continuare ad operare secondo il regime previgente.</p>
---	---

Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili

<p>1. All'art. 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole “di un diritto annuale.” Aggiungere il seguente periodo: “Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'art. 21, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.”</p>	<p>Semplificazioni nel rilascio della licenza di esercizio per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili</p> <p>Si semplificano gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale, in luogo dell'esperienza della verifica tecnico-fiscale sull'impianto.</p>
--	--

Procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche non rinnovate

<p>1. All'art. 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, dopo il comma 7-quater, è inserito il seguente:</p> <p>«7-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'art. 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima della data</p>	<p>Procedura semplificata di cancellazione delle ipoteche non rinnovate</p> <p>Oggi, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e da finanziamenti si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita.</p>
--	--

<p>di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»</p>	<p>Tuttavia, ai sensi dell'art. 2847 c.c., le iscrizioni ipotecarie cessano di avere efficacia, in assenza di rinnovazione, decorso un ventennio dalla data della relativa iscrizione</p> <p>Si propone l'estensione del procedimento semplificato di cancellazione alle ipoteche il cui effetto sia cessato, ai sensi dell'art. 2847 c.c., per decorso di un ventennio dalla data dell'iscrizione.</p>
--	---

Art. 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

Deroga in materia di limitazione dell'uso del contante	MEMORIA
--	---------

Differimento al 1° maggio 2012 del pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali

1. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni, è differita al 1° maggio 2012.	Tracciabilità Differimento della efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.
--	---

Ratei e risconti

1. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "sono deducibili" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere dedotti" b) la parola "ricevuto" è sostituita dalla seguente: "registrato" 2. La disposizione del comma 1 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al (...)	Ratei e risconti Oggi, i costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Con la modifica proposta si introduce la possibilità di dedurre, a scelta del contribuente, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali.
---	---

Crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.	Crediti tributari di modesta entità Per economicità dell'azione amministrativa, da tempo era stato introdotta una soglia (lire 32.000 - euro 16,53) di inesigibilità, al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. L'importo è già stato adeguato nel tempo. Si propone ora di elevare tale soglia a euro 30. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d'imposta) non varrà in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
---	--

Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta

1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostituito dal seguente "Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale".	Modalità di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta Il secondo comma dell'art. 1 della legge 935/1977 prevede ancora, per le dichiarazioni dei sostituti di imposta, che tutti gli importi da indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.
--	--

	Per doveroso aggiornamento e semplificazione (rispetto alla generalità degli altri casi), si propone che gli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta siano espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale
--	--

Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili

1. All'articolo 55, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo le parole "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore", aggiungere le parole "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente".	Corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili Si introduce la possibilità per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile non superiore a 100Kw, di poter corrispondere le accise mediante canone di abbonamento annuale.
--	---

Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica

1. Nell'articolo 11- <i>bis</i> del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "le banche e gli intermediari finanziari", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni".	Richieste e notifiche alle imprese di assicurazione per via telematica Il D.L. 201/11 ha introdotto l'obbligo per banche e intermediari finanziari di trasmettere una serie di dati ed informazioni all'Amministrazione fiscale esclusivamente per via telematica. Non sono state contemplate le imprese assicurative. Per esigenze di uniformità e semplificazione, si propone di estendere anche a tali imprese la predetta modalità di comunicazione.
--	---

Pubblicità provvedimenti AAMS

1. Nel comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole "dei direttori di agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "e, nonché del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".	Pubblicità provvedimenti AAMS E' già previsto che per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella G. U.. Si propone di estendere la previsione anche ai provvedimenti del direttore generale di AAMS.
---	--

TAR Unico

1. Nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera: "q-bis) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".	TAR Unico (contrarietà/dubbi) Attribuzione al Tar Lazio-Roma della competenza funzionale del contenzioso in materia di giochi.
--	---

Art. 4

(Fiscalità locale)

Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef

<p>1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole "20 dicembre".</p>	<p>Pubblicazione delibere di variazione dell'addizionale comunale all'irpef</p> <p>Si anticipa dal 31 dicembre al 20 dicembre il termine entro il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione.</p> <p>In tal modo si allinea detto termine con quello previsto per la determinazione dell'acconto dell'addizionale, la cui misura deve tener conto della variazione di aliquota solo se la relativa delibera è pubblicata entro il 20 dicembre.</p>
---	---

Imposta rca

<p>1. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.</p>	<p>Imposta rca</p> <p>Si consente la variazione delle aliquote concernenti l'imposta sulle assicurazioni auto non solo alle province delle regioni a statuto ordinario ma anche a quelle delle regioni a statuto speciale.</p> <p>Il problema nasce da una interpretazione che si è accreditata a seguito di un decreto di attuazione della delega sul federalismo fiscale (D. Lgs. n. 68 del 2011). Le variazioni di aliquota competono solo alle province delle regioni a statuto ordinario.</p> <p>Questo "doppio regime" pone una serie di complicazioni applicative.</p> <p>La norma proposta consente di superare tali complicazioni.</p>
---	---

TITOLO II
EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO
DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

EFFICIENTAMENTO

Art. 5

(Studi di settore)

Allungamento termine per integrazione indicatori di coerenza economica a fini di applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

<p>1. All'art. 10, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il periodo "ed a quelle successive." È aggiunto il seguente "Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012".</p>	<p>Allungamento del termine per la integrazione degli indicatori di coerenza economica ai fini della applicazione del nuovo regime premiale per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.</p> <p>Si propone la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo (data ora prevista), eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica.</p> <p>Il breve prolungamento del termine si rende necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'art. 10, co. 9 e 10, del DL n. 201/2011.</p>
--	--

Art. 6

(Imposta municipale propria)

(...)

Art. 7

(Attività e certificazioni in materia catastatale)

Attività estimative svolte dall'Agenzia del territorio

<p>1. Al comma 3 dell'art 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola «immobiliare», sono soppresse le parole «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato».</p> <p>2. All'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.”.</p>	<p>Attività estimative svolte dall'Agenzia del territorio</p> <p>E' contestata (per sospetto abuso di posizione dominante) la competenza dell'Agenzia del territorio a rendere sul mercato servizi estimativi.</p> <p>Di qui la proposta di abolire tale competenza, come oggi prevista, e di sostituirla con quella di esercizio di attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa su richiesta di PP.AA, ferme restando per queste ultime le attività di valutazione immobiliare di competenza dell'Agenzia del Demanio.</p> <p>Si precisa che le attività inerenti la nuova competenza dell'Agenzia si esplicheranno sulla base di apposite convenzioni che prevederanno solo il rimborso dei costi sostenuti.</p>
---	---

TARES

<p>1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del Territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10.”.</p>	<p>TARES</p> <p>Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane.</p> <p>La norma vigente, all'art. 14, comma 9, del d.l n. 201/2011, prevede che “<i>Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile...</i>”.</p> <p>Considerato che si possono verificare tempi lunghi per poter acquisire dai soggetti interessati, su richiesta del Comune, le dichiarazioni di aggiornamento catastale, la norma proposta prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall'Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.</p> <p>Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita</p>
---	---

	presunta.
--	-----------

Dichiarazioni relative all'uso del suolo

<p>1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da emanare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.</p>	<p>Dichiarazioni relative all'uso del suolo</p> <p>AGEA si avvale dell'Agenzia del territorio per il recupero di contributi agricoli percepiti in carenza dei necessari requisiti.</p> <p>Questa attività di supporto è utile altresì per progressivi aggiornamenti della banca dati del Catasto.</p> <p>I dati forniti da AGEA all'Agenzia sono spesso disomogenei o incompleti (in funzione sia dell'attività di recupero sia di quella di aggiornamento delle banche dati).</p> <p>Si propone perciò che sia un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio a stabilire il format omogeneo dei dati relativi ai percettori dei contributi che devono essere acquisiti.</p> <p>La norma proposta consente inoltre di ottenere una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alla erogazione dei contributi agricoli comunitari da parte dell'Agea.</p> <p>Il comma 2, in considerazione delle difficoltà registrate, prevede una diversa decorrenza del termine per l'applicabilità della misure sanzionatorie previste in caso di mancato o incompleto invio delle informazioni.</p>
--	---

Certificati ipotecari e catastali

<p>1. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 02, è aggiunto il seguente:</p> <p>«03. Le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio.».</p>	<p>Certificati ipotecari e catastali</p> <p>Interventi legislativi in materia di "decertificazione" intervenuti nel recente passato hanno determinato che il sistema della autocertificazione operi anche nell'ambito dei rapporti contribuente-Catasto.</p> <p>Notoriamente, l'autocertificazione impone all'Amministrazione pubblica il controllo a posteriori della veridicità dei dati esposti dal dichiarante.</p> <p>L'ordinamento non impone controlli "a tappeto", anche perché le PP.AA. non dispongono di risorse tali da poter eseguire controlli massivi.</p> <p>In particolarissimi settori – quale quello del Catasto – questo stato delle cose risulta pericoloso, sia per esigenze di gettito sia per la necessaria certezza del diritto e delle posizioni soggettive dei singoli.</p> <p>Per questo si propone di escludere il meccanismo dell'autocertificazione in materia di Catasto.</p>
--	---

Art. 8

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e Demanio)

Parere CdS su bandi di gara

<p>1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato:</p> <p>a) sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;</p> <p>b) sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.</p>	<p>Parere CdS su bandi di gara</p> <p>Quale migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, si propone di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atto indicati alle lettere a) e b) della proposta.</p>
---	--

Gestione delle aziende confiscate

<p>1. All'articolo 1, comma 213, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al primo periodo:</p> <p>a) le parole: "delle attività di liquidazione" sono soppresse;</p> <p>b) le parole: "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni";</p> <p>c) le parole: "l'Agenzia del demanio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati".</p> <p>2. Al comma 3 dell'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole "lettera d): dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato" sono soppresse."</p>	<p>Gestione delle aziende confiscate</p> <p>Si propone di trasferire le funzioni di gestione delle aziende confiscate dall'Agenzia del demanio all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati la quale potrà conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico per le esigenze connesse alla gestione delle predette aziende confiscate.</p> <p>Coerentemente, il direttore generale dell'Agenzia del Demanio esce dal <i>board</i> dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati.</p>
--	--

CAPO II
POTENZIAMENTO
SEZIONE I
ACCERTAMENTO

Art. 9

(Misure di contrasto all'evasione)

Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo

<p>1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: 4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.</p> <p>2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.</p>	<p>Deducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo</p> <p>Le disposizioni del comma 4-bis dell'art. 14 della l. n. 537/1993, nel testo attualmente in vigore, prevedono che nella determinazione dei redditi non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.</p> <p>Il tenore della disposizione sta determinando notevoli problemi interpretativi e, pertanto, gran parte degli accertamenti basati su di essa vengono impugnati, anche per motivi di legittimità costituzionale.</p> <p>La presente modifica normativa si propone di sostituire l'attuale disposizione con altra più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell'ambito della determinazione del reddito imponibile.</p> <p>Con il comma 1 vengono, quindi, circoscritte le ipotesi di indeducibilità ai soli costi e spese relativi a beni o prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.</p> <p>La disposizione di cui al comma 2 intende, da un lato, colpire con una specifica sanzione pecuniaria l'antigiuridicità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (con la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi) e, dall'altro, salvaguardare il principio costituzionale della capacità contributiva. Fermo restando, però, che in nessun caso si applica la disposizione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in tema di concorso di violazioni e la sanzione è riducibile solo nell'ipotesi in cui il trasgressore, entro il termine previsto per il ricorso, definisca la controversia con il</p>
---	--

<p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l'applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p>	<p>pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata per la violazione. Viene infine introdotta una disposizione transitoria (comma 3) che prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ove più favorevoli, in luogo di quanto disposto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, facendo comunque salva l'ipotesi in cui i provvedimenti emessi in base al predetto comma 4-bis previgente si siano resi definitivi.</p>
--	---

Modifiche in materia di condizioni per esperibilità accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi

<p>1. La lettera <i>d-ter</i>) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente: "<i>d-ter</i>) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione."</p> <p>2. La disposizione di cui al comma precedente si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera <i>d-ter</i>) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>	<p>Modifiche in materia di condizioni per esperibilità accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dati nei modelli per studi di settore, nonché per l'indicazione di insussistenti cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi</p> <p>Per contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore, si propone di stabilire l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.</p> <p>In particolare, il comma 1 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione concordanza.</p> <p>La disposizione si applica in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al dieci per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.</p> <p>Il comma 2 prevede l'applicabilità delle modifiche normative agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre l'attuale formulazione dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza.</p>
--	---

Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.

<p>1. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di Finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.</p>	<p>Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.</p> <p>La proposta muove dall'esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali.</p> <p>Viene introdotta la possibilità per la GdF di utilizzare lo strumento istruttorio delle indagini finanziarie per approfondimenti connessi alle attività di istituto ed ai fini della effettuazione di proposte, all'Agenzia delle entrate, finalizzate alla richiesta delle misure cautelari dell'ipoteca e del sequestro conservativo, previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997.</p>
---	---

Estensione obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla GdF.

<p>1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate".</p>	<p>Estensione obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all'uso del contante alla GdF.</p> <p>L'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, contenente disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede l'obbligo, per i destinatari delle disposizioni contemplate nel medesimo decreto legislativo (intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti e altri soggetti ivi specificamente indicati), di comunicare le infrazioni, di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 («Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore»), e 50 («Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia»), al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini delle conseguenti contestazioni.</p> <p>L'art. 12, comma 11, dell'art. 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando il predetto art. 51, comma 1, ha esteso l'obbligo a carico di tutti i menzionati operatori di comunicare anche all'Agenzia delle entrate le infrazioni suddette, ai fini del contrasto degli illeciti fiscali e di una maggiore efficacia dell'attività di accertamento.</p> <p>La disposizione in esame prevede l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all'Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di Finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne da tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.</p>
--	---

Liste selettive

<p>1. L'Agenzia delle entrate elabora, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti, i quali siano stati ripetutamente segnalati in forma non anonima all'Agenzia stessa o al Corpo della Guardia di finanza in ordine alla violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, ovvero del documento certificativo dei corrispettivi</p>	<p>Liste selettive</p> <p>Si introduce la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati ripetutamente segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativo dei corrispettivi.</p>
---	---

Partite IVA inattive

<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: "15-quinquies "L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle Entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo."</p> <p>b) dopo l'articolo 35-ter è inserito il seguente: "35-quater. Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'art. 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.</p>	<p>Partite IVA inattive</p> <p>L'attuale formulazione dell'articolo 35, comma 15-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede la revoca della partita IVA qualora venga accertato che i soggetti che ne sono titolari non abbiano svolto attività d'impresa, arti o professioni o non abbiano presentato la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.</p> <p>La norma proposta ha lo scopo di ottimizzare il procedimento, i costi ed il possibile contenzioso, prevedendo l'invio automatizzato di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall'analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l'Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l'Agenzia procede d'ufficio alla cessazione della partita IVA ed all'iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.</p>
---	--

Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro

<p>1. All'articolo 76 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis - <i>Salvo quanto previsto nei precedenti commi, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17 nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.</i>".</p>	<p>Rideterminazione di taluni termini per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro</p> <p>Con la cedolare secca è stato innovato il regime della tassazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili, introducendo un regime sostitutivo dell'IRPEF e relative addizionali, dell'imposta di registro e di bollo, ordinariamente dovute ovvero a seguito di risoluzione o proroghe del contratto.</p> <p>Si rende pertanto necessario unificare i termini per le attività di controllo, considerato che l'opzione per l'applicazione della cedolare in taluni casi è esercitabile in sede di dichiarazione dei redditi e che l'arco temporale fra la scadenza del termine di pagamento dell'imposta di registro e la</p>
--	--

	<p>presentazione della dichiarazione dei redditi, può essere superiore ad un anno senza aggravio degli adempimenti.</p> <p>Con la proposta si provvede conseguentemente all'unificazione necessaria, al fine di consentire, da un lato ai contribuenti di esercitare l'opzione e all'amministrazione di effettuare i relativi controlli, con modalità e termini compatibili..</p>
--	---

Soppressione norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari

<p>1. "All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il comma 10 è abrogato"</p>	<p>Soppressione norma che prevede la possibilità di sostituire la contabilità con gli estratti conto bancari</p> <p>L'art. 14, comma 10, della legge 183/2011 prevede che i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.</p> <p>L'abrogazione della norma si rende necessaria in relazione alla introduzione, a decorrere dal 2013, del regime premiale per favorire la trasparenza di cui all'articolo 10 del DL n. 201/2011, che prevede altre forme di semplificazione negli adempimenti contabili.</p>
---	---

Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito - D.L. 31 gennaio 2010, n. 78

<p>1. Al decreto legge 31 gennaio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 29, comma 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione"; 2) alla lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: "e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b)"; 3) alla lettera e) le parole "secondo anno" sono sostituite dalle seguenti: "terzo anno"; <p>b) all'articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza."</p>	<p>Avviso di accertamento esecutivo e avviso di addebito - D.L. 31 gennaio 2010, n. 78</p> <p>Si propongono modificazioni in tema di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate art. 29) e avvisi di addebito esecutivi emessi dall'INPS (art. 30).</p> <p>In particolare, quanto all'articolo 29, si introduce al comma 1, lettera b), un adempimento a carico dell'agente della riscossione, che è tenuto ad informare il debitore di aver preso in carico le somme da porre in riscossione. Tale adempimento è evidentemente finalizzato ad aiutare i debitori a prendere familiarità con il nuovo meccanismo di imposizione/riscossione.</p> <p>L'informativa, che riguarda solo la mera circostanza dell'affidamento in carico e prescinde da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto, è inviata con raccomandata semplice all'indirizzo al quale è stato notificato l'atto impositivo/esecutivo. L'informativa non dovrà, naturalmente, essere inviata nel caso di fondato pericolo per la riscossione (lettera c) dello stesso comma).</p> <p>La lettera e) dell'articolo 29, comma 1, viene modificata in ragione delle nuove tempistiche introdotte con riguardo alle procedure di recupero di cui al DPR n.</p>
--	---

	<p>602/1973.</p> <p>Con riferimento, invece, all'articolo 30, si introduce (al comma 2) una disposizione atta a semplificare gli adempimenti di riscossione, peraltro già operante per il meccanismo di riscossione, fondamentalmente simile, previsto dal prima citato articolo 29. Allo stesso modo di quanto già avviene per i ruoli, viene attribuita validità ad un estratto delle informazioni trasmesse informaticamente dall'INPS all'agente della riscossione.</p>
--	---

Bollo valori scudati

<p>1. All'articolo 19, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "16 febbraio" sono sostituite dalle seguenti "16 maggio".</p> <p>2. In conseguenza della proroga di cui al comma 1, fino all'entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.</p>	<p>Bollo valori scudati</p> <p>Si proroga il termine di versamento per necessità tecnica di maggior tempo per l'adozione degli applicativi</p>
---	--

Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione

<p>1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ultimo periodo, aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), n. 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "10.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro annui".</p> <p>2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserito dall'art. 10, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "10.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro annui".</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle compensazioni esercitate con riferimento ai crediti annuali relativi all'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali relativi all'anno d'imposta 2012.</p> <p>3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.</p>	<p>Estensione delle misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione</p> <p>Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, sono state introdotte, a decorrere dal 2010, misure più stringenti per l'esercizio delle compensazioni dei crediti IVA tramite il sistema del versamento unificato (modello F24).</p> <p>In particolare è stato stabilito che la compensazione del credito IVA superiore a 10.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.</p> <p>L'introduzione di tali disposizioni ha prodotto effetti positivi (riduzione del 30% delle compensazioni con risparmio di 5,6 miliardi di euro).</p> <p>Allo scopo di ottenere un ulteriore rafforzamento dei controlli sulle compensazioni dei crediti IVA, si prevede l'estensione, ai crediti compresi nella fascia tra 5.000 e 10 mila euro, delle misure sopra descritte, per le compensazioni IVA relative ai crediti annuali dell'anno d'imposta 2011 e ai crediti infrannuali dell'anno d'imposta 2012.</p>
---	---

Estensione potere di accesso nei confronti soggetti "Terzo settore"

<p>1. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "artistiche o professionali", sono inserite le seguenti: "e, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".</p>	<p>Estensione potere di accesso nei confronti soggetti "Terzo settore"</p> <p>Gli enti non commerciali, fra i quali le Onlus, fruiscono di un particolare regime fiscale agevolato.</p> <p>La loro particolare veste giuridica è spesso indebitamente utilizzata da soggetti che mascherano vere e proprie imprese commerciali.</p> <p>L'esperienza operativa evidenzia che una delle maggiori difficoltà riscontrate</p>
--	---

all'atto di intraprendere un'azione di controllo nei confronti di tali soggetti è rappresentata dalle vigenti limitazioni al potere di accesso, poiché, dal punto di vista fiscale i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali sono assimilabili al domicilio privato.

Per agevolare il contrasto alle forme di evasione che coinvolgono il settore, viene proposta una modifica dell'art. 52, comma 1, del DPR n. 633/1972, integrando le tipologie di locali presso i quali può essere eseguito l'accesso finalizzato alla verifica con i locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal d. lgs. N. 460/1997.

Art. 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

Accesso al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno da parte dell'Agenzia delle Dogane

<p>1. All'articolo 9, comma 1 della Legge 1° Aprile 1981, n. 121, dopo le parole “<i>agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia</i>”, sono aggiunte le parole “ ed all'Agenzia delle Dogane.</p>	<p>Accesso al Centro Elaborazione Dati del Ministero dell'Interno da parte dell'Agenzia delle Dogane (contrarietà Dipartimento P.S.)</p> <p>L'articolo 9 della legge n. 121 del 1981, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, consente l'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati e la loro utilizzazione agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza ed ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati.</p> <p>La norma in esame è volta ad inserire, tra i soggetti abilitati all'accesso ai dati del Centro e alla loro utilizzazione, anche il personale dell'Agenzia delle dogane. Tale richiesta è motivata dal tipo di attività che l'Agenzia delle dogane svolge; l'Agenzia infatti, al fine di assicurare il controllo della regolarità degli scambi commerciali internazionali, ha da tempo organizzato le attività di prevenzione e contrasto degli illeciti sulla base di un sistema di “analisi dei rischi” che si pone l'obiettivo di selezionare tra le oltre 10 milioni di operazioni import – export, quelle per le quali l'attività di controllo deve essere più penetrante. Avere, pertanto, l'accesso a tale Centro dati potrebbe rivelarsi molto significativo per l'esercizio di tale attività.</p>
--	---

Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumenti di indagine a disposizione degli uffici doganali

<p>1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore provinciale.”.</p>	<p>Contrasto alle frodi attraverso nuovi strumenti di indagine a disposizione degli uffici doganali</p> <p>Oggi l'Agenzia delle dogane può chiedere informazioni agli intermediari finanziari esclusivamente nell'ambito dei controlli sugli elenchi riepilogativi INTRA.</p> <p>Il potere di autorizzare le richieste è del Direttore Regionale.</p> <p>Per intercettare e contrastare le frodi commerciali, i traffici illeciti ed ogni altra frode connessa al commercio internazionale, si propone di estendere anche ai controlli a posteriori (quelli sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo) la facoltà di chiedere agli istituti di credito, a Poste Italiane S.p.A. e altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e creditizia, dati ed</p>
---	---

	<p>informazioni utili a ricostruire la provenienza e la destinazione, nonché la consistenza dei flussi finanziari collegati o collegabili a flussi di merci, nonché l'identità dei soggetti coinvolti.</p> <p>Si completa così la dotazione di strumenti di indagine a disposizione degli Uffici doganali per un'efficace azione di contrasto alle frodi nel settore delle dogane e per salvaguardare le risorse proprie.</p> <p>Data la struttura organizzativa dell'Agenzia, si prevede altresì che le autorizzazioni per le richieste di informazioni agli intermediari finanziari sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle Province autonome di Trento e Bolzano, dal direttore provinciale</p>
--	---

Inclusione dei consumi fatturati nell'anno tra gli elementi necessari, per l'accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica

<p>1. All'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente comma: "8-bis I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali."</p>	<p>Inclusione dei consumi fatturati nell'anno tra gli elementi necessari, per l'accertamento del debito di imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale nel settore dell'energia elettrica</p> <p>Tale disposizione, che si rende necessaria per chiarire alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico (che ha sancito la separazione tra l'attività di distribuzione e quella di vendita), stabilisce che i dati di consumo che possono soddisfare l'obbligo di inserimento degli elementi necessari all'accertamento del debito d'imposta nel caso dell'attività commerciale di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali, sono quelli estrapolati dalle fatture emesse nell'anno cui la dichiarazione si riferisce.</p> <p>Viene in ogni caso precisato che i consumi fatturati dai soggetti obbligati restano sottoposti all'aliquota in vigore al momento della fornitura al consumatore finale, in coerenza con il momento generatore dell'obbligazione tributaria relativa all'accisa sull'energia elettrica.</p>
---	---

Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali

<p>1. Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile è inserito il seguente:</p> <p>"Art. 2783-ter - (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). -I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo,1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom di pertinenza del bilancio generale dell'unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto."</p>	<p>Estensione della disciplina dei privilegi prevista per i crediti IVA ai crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali</p> <p>La proposta muove dalla necessità, più volte ribadita dalle istituzioni comunitarie, di garantire ai crediti comunitari afferenti alle risorse proprie tradizionali un trattamento uguale a quello valido per i crediti nazionali.</p> <p>Si prevede allora, ai fini del codice civile, relativamente ai privilegi, l'equiparazione dei predetti crediti a quelli IVA.</p>
--	--

Art. 11

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

Operazioni di gioco a fini di controllo

<p>1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a cento mila euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agiscono previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.</p>	<p>Operazioni di gioco a fini di controllo</p> <p>Si propone, a fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico (<i>slots</i>), i dipendenti di AAMS possono "spacciarsi" per giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, costituito con le risorse AAMS, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista anche per il personale della polizia di Stato, per i Carabinieri, per la Guardia di Finanza.</p>
---	---

Documentazione antimafia per il settore dei giochi

<p>1. Nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come sostituito dal comma 24 dell'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il terzo gradodei soggetti ivi indicati."</p>	<p>Documentazione antimafia per il settore dei giochi</p> <p>n.b. la Severino potrebbe muovere osservazioni</p> <p>La norma prevede l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti di familiari (parenti ed affini entro il terzo grado) dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.</p>
--	---

Divieto per la partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici

<p>1. All'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo la parola "rinnovo" aggiungere le seguenti: "o il mantenimento" e dopo le parole "dagli articoli", aggiungere le seguenti: "2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,323" e dopo le parole "416-bis" aggiungere le seguenti: "644.". Nello stesso comma 25 sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge, nonché ai parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti ivi indicati."</p>	<p>Divieto per la partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici</p> <p>n.b. la Severino potrebbe muovere osservazioni</p> <p>La norma prevede la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici anche nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti alla gara</p>
---	--

RESTO IN GIOCO - abrogazione

<p>1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa.</p>	<p>RESTO IN GIOCO - abrogazione</p> <p>Abrogazione della norma che prevede che AAMS con decreti direttoriali disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo</p>
--	--

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 12

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro. Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

<p>All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinques del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 209 è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. All'articolo 5-quinques, comma 3, del decreto legge n. 248 del 2005, è abrogato l'ultimo periodo. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 24 dicembre 2002 n. 209, è abrogato il terzo periodo».</p>	<p>Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro. Sanzione per omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.</p> <p>L'attuale regime sanzionatorio della omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti per le minusvalenze su dividendi non tassati (di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 209/2002) prevede la indeducibilità delle minusvalenze stesse. Tale sanzione è qualificabile come sanzione "impropria", determinando una potenziale violazione del principio di specialità vigente in materia di sanzioni amministrative tributarie. Con la norma proposta si introduce, in luogo del disconoscimento della minusvalenza, una sanzione amministrativa pecuniaria. In tale modo la sanzione è allineata, anche nell'importo, a quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti <i>black list</i>, prevista dall'articolo 110 del TUIR.</p>
--	--

Incremento della sanzione amministrativa prevista per le differenze, rispetto alla dichiarazione, di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana

<p>1. All'articolo 303, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le parole "da euro 103 a euro 516" sono sostituite dalle parole "da euro 6.000 a euro 30.000".</p>	<p>Incremento della sanzione amministrativa prevista per le differenze, rispetto alla dichiarazione, di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana</p> <p>Con la norma si incrementa la sanzione amministrativa prevista nel caso in cui gli Uffici doganali, accertino differenze qualitative /quantitative/valore relativamente a merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana rispetto ai dati dichiarati dai contribuenti L'incremento è giustificato dal fatto che tali fattispecie costituiscono un grave pregiudizio per la scorrettezza dei traffici e per l'efficienza dei controlli.</p>
--	---

Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise.

<p>1. All'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "da 258 euro a 1.549 euro" sono sostituite dalle parole "da 3.000 euro a 30.000 euro."</p> <p>2. All'art. 59, comma 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole "da 258 euro a 1.549 euro" sono sostituite dalle parole "da 3.000 euro a 30.000 euro."</p> <p>3. All'art. 1 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504."</p>	<p>Incremento delle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina delle accise.</p> <p>Si incrementano le sanzioni relative alle omissioni, i ritardi e le irregolarità nella presentazione delle dichiarazioni a cui sono obbligati i soggetti titolari delle autorizzazioni relative ai prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, al di fuori dei casi nei quali sia rilevata una condotta penalmente rilevante (d.lgs 504/1995)</p> <p>Si chiarisce che alle stesse sanzioni si è assoggettati nel caso in cui le predette dichiarazioni sono presentate in via telematica (d.l.262/2006)</p> <p>In tal modo lo si rende più adeguato agli importi dell'imposta in gioco e alla necessità di disporre di dati significativi per i controlli</p>
---	--

Aggiornamento catastatale - sanzioni

<p>1. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 2 comma 5-bis della legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'art. 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p>	<p>Aggiornamento catastatale - sanzioni</p> <p>La norma è finalizzata ad inasprire le sanzioni catastali, nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari, alle quali è stata attribuita la rendita presunta, non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di affissione all'albo pretorio della "notifica" della avvenuta attribuzione della rendita definitiva.</p>
--	---

Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

<p>1. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Il sequestro è eseguito nel limite:</p> <p>a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro;</p> <p>b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.</p> <p>2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie."</p> <p>b) all'articolo 7:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:</p> <p>a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro;</p> <p>b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro.</p> <p>1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.</p> <p>1-ter. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane."</p> <p>2) al comma 5, lettera a), le parole: "250.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "40.000 euro";</p> <p>3) al comma 5, lettera b), le parole: "trecentosessantacinque giorni", sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni";</p> <p>c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: "scadenza del termine di cui al comma 1." sono sostituite dalle seguenti: "data in cui riceve i verbali di contestazione.";</p> <p>d) all'articolo 9:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:</p> <p>a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro;</p>	<p>Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni</p> <p>comma 1 lett. a): La modifica si rende necessaria per coordinare le disposizioni relative al sequestro con le successive disposizioni in tema di inasprimento delle sanzioni.</p> <p>comma 1 lett. b) L'esame delle risultanze operative derivanti dall'attività svolta dalla Guardia di Finanza, porta a ritenere che l'attuale quadro sanzionatorio non sia realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005 del 26 ottobre 2005.</p> <p>In particolare, l'istituto dell'oblazione, per come oggi formulato, consente al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo "accettabile" e conveniente, soprattutto in relazione all'effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.</p> <p>A tal fine si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro); - un innalzamento dell'aliquota fissata
---	--

<p>b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore è superiore a 10 mila euro.”;</p>	<p>per il pagamento in forma ridotta che viene così rimodulata: 5% dell'eccedenza passerebbe al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro). <p>Infine, si aumenta il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).</p> <p>comma 1 lett. c) Viene specificato che il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione.</p> <p>comma 1 lett. d):</p> <p>Anche nei casi in cui non è consentito al trasgressore l'accesso all'istituto dell'oblazione, spesso il soggetto controllato non fornisce alcuna giustificazione in ordine al possesso della somma, limitandosi ad accettare passivamente il sequestro del 40% dell'eccedenza, in attesa del procedimento di irrogazione della sanzione - di norma sensibilmente inferiore alla misura massima (40%) - da parte della competente articolazione del MEF e conseguente restituzione della differenza. Vengono così fissate nuove soglie che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispettano i principi fissati dal Regolamento comunitario 1889/2005; - fanno salva l'applicazione di sanzioni più leggere in caso di violazioni meno gravi; - fissano una sanzione minima del 20% dell'eccedenza per tutti i casi di eccedenza superiore a 10 mila euro, fatta salva la possibilità di obolare (con un'aliquota del 15%), qualora l'eccedenza non sia superiore a 40 mila euro.
<p>2) al comma 2, le parole: “in quanto compatibili” sono soppresse.</p>	

SEZIONE III
CONTENZIOSO

Art. 13

(*Contenzioso in materia tributaria e riscossione*)

Abolizione della controversia doganale all'esito della revisione dell'accertamento

<p>1. All'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il secondo periodo del comma 6 è abrogato;b) il comma 7 è abrogato. <p>2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli artt. 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.</p>	<p>Abolizione della controversia doganale all'esito della revisione dell'accertamento</p> <p>Vige la previsione secondo cui gli operatori possono presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva".</p> <p>Lett a): abroga esplicitamente la norma che consente il ricorso al Direttore regionale avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza di revisione dell'accertamento doganale.</p> <p>L'intervento si rende necessario per ragioni di chiarezza e certezza potendosi ritenere che la disposizione già risulti implicitamente caducata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito della devoluzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione sui tributi di ogni genere e specie.</p> <p>Vige altresì la disposizione che prevede la possibilità di esperire la c.d. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica.</p> <p>Lett. b): l'abrogazione si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario che la considera un "rimedio di difesa amministrativa" e non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.</p> <p>Vengono comunque fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>
--	---

Esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie in materia catastale

<p>1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) all'articolo 19, comma 1, lettera f) le parole: «comma 3» sono sostituite dalle parole: «comma 2».b) nel Capo IV, dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) – 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali». <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».</p>	<p>Esecuzione delle sentenze delle Commissioni tributarie in materia catastale</p> <p>Il Capo IV del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contiene disposizioni in merito all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario. In particolare, l'articolo 68, disciplina il pagamento del tributo in pendenza di processo; il successivo articolo 69, detta disposizioni in tema di esecutività delle sentenze di condanna dell'Ufficio al</p>
---	--

	<p>rimborso e l'articolo 70, regola il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza tributaria passata in cosa giudicata.</p> <p>La norma proposta è volta ad integrare la suddetta disciplina con una espressa previsione in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali modificando l'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.</p> <p>Infine, al fine di assicurare la conoscibilità dell'iter giurisdizionale dei ricorsi in materia di operazioni catastali si prevede comunque l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.</p>
--	---

Prenotazione a debito delle spese di giustizia

<p>1. All'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente: "16-bis Le disposizioni di cui all'articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio."</p>	<p>Prenotazione a debito delle spese di giustizia</p> <p>Oggi, nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica le spese di giustizia (come il contributo unificato, l'imposta di bollo ovvero le spese forfetizzate per le notificazioni) sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto verranno versate solo se l'Amministrazione si rivelerà soccombente.</p> <p>Le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio.</p> <p>La proposta è volta a fare chiarezza in tal senso.</p>
---	--

~~Espropriazione mobiliare – Beni Pignorabili – Espropriazione immobiliare~~

<p>1. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nel caso di pignoramento dei beni di cui all'articolo 515, comma 3, del codice di procedura civile, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto."</p> <p>b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro."</p>	<p>Espropriazione mobiliare – Beni Pignorabili</p> <p>La presente disposizione interviene in materia di pignoramento dei beni strumentali. Si tratta di una rilevante problematica che assume spesso connotazioni mediatriche particolarmente significative e che può avere conseguenze sia in termini di tenuta dei livelli occupazionali che di salvaguardia del tessuto produttivo della nazione. La novella al codice di procedura civile del 2006 ha previsto, infatti, la pignorabilità nei limiti del quinto dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali. Nessun limite è, invece, posto se l'impresa ha forma giuridica di società come pure nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Con la norma in commento si propone una soluzione di contemperamento tra le necessità dell'impresa e quelle di recupero degli importi a ruolo. Si prevede, cioè, che il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali</p>
--	---

<p>1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ <i>L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro</i> ” ;</p> <p>b) al comma 2, le parole da “agli” fino a “indicati” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>all'importo indicato</i> ”.</p>	<p>vada oltre i termini ordinari, che il debitore ne sia obbligatoriamente nominato custode e che il primo incanto sia fissato dopo 300 giorni dal pignoramento (nei successivi 60 giorni). In tal modo, il debitore potrebbe continuare a mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo.</p> <p>ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE</p> <p>Con la presente norma, si interviene specificamente nella materia dell'espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale espropriazione.</p>
--	--

Ipoteca

<p>1. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. <i>L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.</i>”.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.</p>	<p>Ipoteca</p> <p>Si propone di fissare la soglia di ventimila euro di credito come limite al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere la garanzia.</p> <p>Il nuovo comma 1-bis dell'art. 77 chiarisce, inoltre, definitivamente, le finalità di garanzia dell'istituto, che rendono autonoma l'esperibilità della cautela, non necessariamente preordinata all'esecuzione.</p> <p>Essa, invero, ha lo scopo proprio di impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli entipositori per i quali l'agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori avviino l'espropriazione o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela. Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all'esproprio promosso da altri e, nell'ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all'agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato. L'iscrizione in parola comporta, inoltre, il “diritto di sequela”. Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l'iscrizione della cautela non è opponibile all'agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.</p> <p>Si regola poi l'entrata in vigore del nuovo comma 1-bis dell'articolo 77 e l'abrogazione dell'assetto vigente (art. 7, comma 2, lett. gg-decies, del d. l. n. 70 del 13.5.2011), che prevede la possibilità di ipotecare i beni di proprietà del debitore in presenza di soglie diverse. Possibilità che, pur astrattamente consentita, risulta assolutamente depotenziata e, comunque, di complessa applicazione, suggerendo l'opportunità di individuare un limite unico, fissato,</p>
---	--

	per l'appunto, nel predetto importo di euro ventimila.
--	--

Pignoramento di credito verso terzi

<p>1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo la parola "civile" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 72-ter del presente decreto";</p> <p>b) dopo l'articolo 72-bis, è inserito il seguente: " 72-ter (Limiti di pignorabilità) 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione: a) in misura pari ad un decimo per importi fino a duemila euro; b) in misura pari ad un settimo per importi da duemila a cinquemila euro. 2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma 4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro."</p>	<p>Pignoramento di credito verso terzi</p> <p>La proposta incide sul limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente derogando, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del codice di procedura civile in materia. Segnatamente, mutuando il sistema operante in Francia, con le norme in esame, si prevedono, per importi fino a cinquemila euro, limiti di pignorabilità più bassi di quelli processualciviltistici.</p>
---	---

SEZIONE IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 14

(Disposizioni in materia di personale)

<p>1. In relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle entrate, salvi gli incarichi già affidati, potrà attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Agenzia.</p>	<p>Norma relativa alla copertura delle posizioni dirigenziali nell'Agenzia delle entrate</p>
---	--

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Art. 15

(.....)

FONDO

<p>1. Fermo quanto previsto, a decorrere dall'anno 2014, dall'articolo 2, comma 36, secondo periodo, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 138, le maggiori entrate derivanti negli anni 2012 e 2013 dalle disposizioni di cui al presente decreto in materia di contrasto all'evasione, potenziamento della riscossione e revisione delle sanzioni, incassate, sulla base dei risultati conseguiti, con apposita relazione del Ministro dell'economia e delle finanze da presentare al Parlamento entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sono destinate, nel rispetto degli obiettivi strutturali programmati di finanza pubblica, al Fondo previsto dal citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011 per essere destinate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a misure, anche non strutturali, di sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico.</p>	<p>FONDO</p> <p>La disposizione prevede che le maggiori entrate derivanti negli anni 2012 e 2013 dalle disposizioni contenute nel presente decreto in materia di contrasto all'evasione, potenziamento della riscossione e revisione delle sanzioni, sono riassegnate al "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", per essere destinate a sostegno del reddito di soggetti appartenenti alle fasce di reddito più basse, con particolare riferimento all'incremento delle detrazioni fiscali per i familiari a carico.</p>
--	--

Finanziamento IFEL

<p>1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "1, A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui all'articolo 1, comma 1."</p>	<p>Finanziamento IFEL</p> <p>L'articolo 3, comma 1 del decreto 22 novembre 2005 ha previsto, per consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire strumenti conoscitivi per l'azione accertativa dei comuni, per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, ha previsto un contributo dell'1 per mille del gettito ICI, entro il 30 aprile di ogni anno all'ANCI. A seguito della soppressione dell'ICI e dell'introduzione dell'IMU si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà il comune a versare entro il 30 aprile di ogni anno il contributo dell'1 per mille del gettito IMU all'ANCI.</p>
--	--

Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS

<p>1. Alla lettera a) del comma 14 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: " , ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".</p> <p>2. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.</p>	<p>Ripristino trasferimento per rimborso ICI prima casa RSS</p> <p>(comma 1) Il D.L. 93/2008 prevedeva l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale del soggetto passivo e disponeva il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta. Tale disposizione è stata abrogata dal D.L. 201/11 in relazione all'avvenuta anticipazione sperimentale dell'IMU, facendo venir meno anche ai comuni ricadenti nelle regioni a statuto speciale, la possibilità di attribuzione del rimborso della minore imposta pur se non interessati dall'attuazione del federalismo fiscale municipale e che, invece, conservano il diritto a tale restituzione.</p> <p>La norma, pertanto, conferma</p>
--	--

	<p>espressamente tale diritto, nei confronti dei comuni sopra richiamati.</p> <p>(comma 2 –richiesta anche da Min. Interno) La norma consente al Ministero dell'interno di erogare per l'anno 2012 agli enti locali i trasferimenti erariali ancora dovuti da parte del Ministero dell'interno. Ciò in quanto il sistema del federalismo fiscale (per province e comuni) si applica solo agli enti delle Regioni a statuto ordinario, mentre gli enti locali delle Regioni a statuto speciale sono ancora beneficiari (pur se in forme diverse) di contributi erariali. Inoltre, anche per gli enti locali delle Regioni a statuto ordinario vi sono trasferimenti - anche se residuali - ancora erogati da parte del Ministero dell'interno</p>
--	--

Sblocco dei tributi

<p>1. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanate prima dell'approvazione del presente decreto.</p>	<p>Sblocco dei tributi</p> <p>Abroga a decorrere dall'anno di imposta 2012, le disposizioni che prevedono la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali.</p> <p>La sospensione del potere in esame è stata dapprima prevista fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno (art. 1 c. 7 D.L. 93/08) e successivamente confermata sino all'attuazione del federalismo fiscale (D.L. 112/08 e legge 220/10).</p> <p>L'abrogazione si rende indispensabile per superare l'incertezza che si venuta a determinare in ordine alla permanenza del "blocco", nonché in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 1 del D. L. n. 93 del 2008 (esenzione ICI prima casa), evitando così inutili contenziosi.</p>
--	--

Imposta provinciale di trascrizione

<p>1. Le province possono stabilire di disapplicare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione che risultano dalle disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 27 novembre 1998, n. 435, e dall'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e di applicare agli atti soggetti ad IVA ed agli atti relativi ai veicoli specificati al numero 1, alle lettere da a) a g) dello stesso decreto, la misura fissa di cui al numero 2 del decreto n. 435 del 1998.</p> <p>2. Le province non possono effettuare ulteriori diversificazioni delle misure di tariffa rispetto a quelle indicate nel comma precedente.</p>	<p>Imposta provinciale di trascrizione</p> <p>Attribuisce alle Province la possibilità di ripristinare l'IPT in misura fissa (prevista per gli atti soggetti ad IVA) di cui al D.M. 435 del 1998, anche ad altre tipologie di veicoli che fino ad oggi hanno sempre scontato l'imposta in misura proporzionale (autoveicoli oltre 53 kw, autobus oltre 110 kw, veicoli per trasporto di cose, rimorchi).</p>
---	--

Consolidamento entrate da giochi

<p>1. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265.</p>	<p>Consolidamento entrate da giochi</p> <p>Il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 14 novembre 2011, n. 265, è stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari.</p> <p>Il decreto, introducendo una serie di</p>
---	---

	interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorrevano in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 mld di euro annui.
--	---

Contratto quadro Sogei

<p>1. Al fine di garantire l'unitarietà del Sistema Informativo della Fiscalità e la continuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la società di cui all'art. 59 del D. Lgs. 300/1999 sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati.</p> <p>2. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 1 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.</p>	<p>Contratto quadro Sogei</p> <p>Il rapporto tra la Sogei e le Strutture dell'Amministrazione Finanziaria si configura come "rapporto in house" (vedi parere del Consiglio di Stato n. 85/2009) ed è regolato da un Contratto quadro. Mentre è in corso l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro 2012-2017, le Strutture dell'Amministrazione finanziaria stanno operando sulla base della proroga del contratto quadro 2006/2011, con scadenza al 29 febbraio 2012.</p> <p>Considerato che l'iter procedurale finalizzato alla stipula del nuovo Contratto quadro non potrà concludersi entro la data del 29 febbraio, è necessario assicurare che, nelle more, siano resi all'Amministrazione Finanziaria i servizi informatici necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e il conseguimento degli obiettivi istituzionali.</p> <p>Il comma 1 è finalizzato a garantire la continuità dei servizi di gestione del sistema informativo della fiscalità attraverso la proroga tecnica degli istituti contrattuali in essere (contratto quadro vigente e relativi atti esecutivi delle singole Strutture), fino al completamento dell'iter procedurale che condurrà alla stipula del nuovo Contratto quadro.</p> <p>Il comma 2 prevede l'adeguamento dei massimali contrattuali in relazione all'estensione del periodo di proroga e, al fine di garantire l'economicità delle prestazioni, dispone che siano utilizzati gli strumenti di revisione già individuati nel contratto quadro (<i>benchmarking</i> periodico dei prezzi) per ridurre appropriatamente i corrispettivi unitari dei servizi</p>
--	--

Elenchi ISTAT – PP.AA.

<p>1. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti, per l'anno 2011 gli anni 2011 e 2012 la ricognizione delle amministrazioni pubbliche effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è quella di cui all'elenco agli elenchi oggetto del comunicato dei comunicati del predetto Istituto in data 24 luglio 2010 e 30 settembre 2011, pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171 e n. 228 di pari, rispettive date.</p>	<p>Elenchi ISTAT – PP.AA.</p> <p>La disposizione prevede che, per l'anno 2011, la ricognizione delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è quella di cui al comunicato ISTAT del 30 settembre 2011, pubblicato nella G.U. n. 228 di pari data.</p>
--	---

Modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.

<p>1. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo la parola "segue" è sostituita</p>	<p>Modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.</p>
--	--

<p>dalle seguenti: “e l’incasso della remunerazione dovuta a tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono”.</p> <p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalla remunerazione dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio per l’anno 2010, per la quale il termine di incasso è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2012.</p>	<p>La disposizione colma una lacuna normativa, disciplinando le modalità di incasso dell’aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. in relazione all’utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia.</p> <p>In particolare - con finalità di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili - si prevede che Equitalia Giustizia incasserà tale aggio con le stesse modalità stabilite per il recupero delle spese di gestione del Fondo Unico Giustizia, cioè secondo il principio della prededuzione (in questo caso, ovviamente, dall’utile della gestione finanziaria del Fondo da versare allo Stato), e sulla base di apposita Convenzione).</p> <p>Il comma 2 precisa che la predetta disciplina si applica con decorrenza dall’aggio spettante a Equitalia Giustizia per l’anno 2010.</p> <p>Si evidenzia che le disposizioni proposte si limitano a disciplinare il meccanismo di percezione del predetto aggio e non comportano né minori entrate né maggiori spese per il bilancio dello Stato.</p>
--	--

Certificazione per il corretto utilizzo dei micro finanziamenti della “legge mancia”

<p>1. All’articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: “3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro dell’interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell’utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici Territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono sostituite dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.”</p>	<p>Certificazione per il corretto utilizzo dei micro finanziamenti della “legge mancia”</p> <p>Prevede la predisposizione e l’invio agli Uffici Territoriali del Governo, per la successiva comunicazione alle Sezioni regionali della Corte dei conti, di apposite certificazioni da parte dei soggetti beneficiari dei contributi della cosiddetta “legge mancia”, attestanti la conclusione dei lavori finanziati dai predetti contributi, nonché il corretto utilizzo degli stessi.</p> <p>L’elevato numero di soggetti pubblici e privati, destinatari dei fondi pubblici concessi a valere sul Fondo per l’ambiente, rende opportuno attribuire il riscontro della rendicontazione delle opere realizzate ad organi che, per la vicinanza territoriale ai soggetti beneficiari, possono assicurare la verifica del rispetto del vincolo di destinazione cui soggiacciono i contributi in parola.</p> <p>Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari, prevedendo un’unica certificazione in sostituzione del rendiconto e della relazione conclusiva prevista dai Decreti del Ministro attuativi.</p>
---	---

Patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale

<p>1. All’articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: “30 giugno” con le seguenti: “31 ottobre”.</p>	<p>Armonizza la scadenza prevista per il cosiddetto patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale</p> <p>(co. 141 e 142 art. 1 L. 220/2010) con</p>
---	---

	quello verticale (138, 138-bis, 139, 140 e 143 art. 1 L. 220/2010) e concede alle regioni il tempo per operare la procedura necessaria per effettuare la compensazione fra gli spazi finanziari degli enti locali ricadenti nel proprio territorio.
--	---

<p>All'articolo 29, comma 10 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, dopo le parole "31 dicembre 2012" è aggiunto il seguente capoverso:</p> <p>“ I periodi dal secondo al sesto del comma 196 bis dell'art 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono così sostituiti: Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli immobili militari oggetto di valorizzazione indicati ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della Difesa e Roma Capitale sono restituiti all'Agenzia del Demanio per essere alienati, entro il 31 dicembre 2012, previa valorizzazione, secondo criteri e valori di mercato. Il ricavato della predetta vendita è versato al bilancio dello Stato fino alla concorrenza dell'anticipazione concessa ai sensi del presente comma. Laddove entro 31 dicembre 2012 non si pervenga alla alienazione dei citati immobili, l'Agenzia del Demanio può destinare gli immobili medesimi ad usi governativi. Qualora le somme rinvenienti dalla vendita siano insufficienti a rimborsare l'anticipazione concessa ivi inclusi gli interessi maturati, Roma Capitale cede, per la restante parte e fino alla concorrenza dell'importo anticipato, in proprietà allo Stato immobili di proprietà comunale condotti in locazione passiva da amministrazioni statali o comunque idonei ad essere destinati ad uso governativo ovvero utilizzati per attività istituzionali da Roma Capitale stessa. Per quest'ultimi lo Stato provvede a sottoscrivere con Roma Capitale, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2013, un contratto di locazione trentennale a canone ricognitorio e comunque fin quando permane l'utilizzo istituzionale, fermo restando in capo a Roma Capitale le occorrenti spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, di gestione e di ogni imposta e tributo presente e futuro. Il valore di mercato degli immobili da cedere allo Stato è determinato dalla Commissione di cui all'art 1, comma 479 della legge 23 dicembre 2005 n. 266”</p>	<p>COMUNE DI ROMA</p> <p>Alienazione immobili Difesa</p> <p>Alienazione da parte dell'Agenzia del Demanio degli immobili del Ministero della Difesa, <u>al fine di ripianare l'anticipazione di tesoreria del comune di Roma.</u></p>
---	---

Assunzione Magistrati

<p>All'articolo 1, in fine, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“6-quater. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura, nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge n. 98 del 2011 è effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.”.</p>	<p>Assunzione Magistrati</p> <p>Precisazione dei limiti di una riassegnazione prevista nel DL n. 98/2011</p>
---	--